

Copia



Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione
del **CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione

Deliberazione N° 19

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 5 AL PRG VIGENTE. ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 7, DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. E DEL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE AI FINI DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS.

Il giorno 27/06/2023 alle ore 18:30 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio Comunale, risultanti all'appello:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	BASSO ALBERTO - Sindaco	Sì
2	CUCINELLA NICOLETTA - Vice Sindaco	Sì
3	SPINETO PAOLO - Assessore	Sì
4	DEBENEDETTI DARIO ANTONIO - Assessore	Sì
5	PRANDO ROBERTO - Consigliere	Sì
6	BENVENUTO MICAELA - Assessore	Sì
7	LASAGNA STEFANO - Consigliere	Sì
8	DE FRANCHI FRANCESCA - Consigliere	Sì
9	DI MODUGNO LUCA - Consigliere	Sì
10	BRAINI FEDERICO FRANCESCO - Consigliere	Sì
11	DELLEPIANE EDOARDO - Consigliere	Sì
12	SCIFO' ROBERTO - Consigliere	No
13	GUERRA ENZO - Consigliere	No
	TOTALE PRESENTI	11
	TOTALE ASSENTI	2

con l'intervento e l'opera di **Matrone dott.ssa Maria - Segretario Comunale a scavalco**, collegato in videoconferenza con funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BASSO ALBERTO - Sindaco**, a norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati nell'ordine del giorno, invitando i presenti a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la discussione sul presente argomento è avvenuta collegamento in videoconferenza da parte dei consiglieri Prando, De Franchi e Di Modugno e tramite la presenza nella sede istituzionale di tutti gli altri Consiglieri comunali - presenti come risultanti nel frontespizio - e del Segretario Comunale.

Accertato che la discussione sul presente argomento è avvenuta tramite collegamento in videoconferenza tramite il portale Go to Meeting e che l'identità personale è stata accertata da parte del Segretario comunale stesso secondo il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 35/2022.

Premesso che con deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 16 in data 19/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2023/2025 nonché la relativa nota di aggiornamento;
- n. 17 in data 19/05/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Premesso inoltre:

- che il Comune di Arquata Scrivia è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 46-18136 del 07/09/1992 e variante generale denominata "Variante Generale al P.R.G.C. – 2003" adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 12/2004 in data 9.4.2004, n. 30/2004 in data 29.10.2004, n. 8/2007 in data 23.3.2007 e n. 38/2007 in data 29.6.2007 e approvata, con ulteriori modifiche introdotte "ex officio", con D.G.R. 11 febbraio 2008, n. 22-8181 pubblicata sul B.U.R. n. 8 del 21 febbraio 2008;
- che in data 29/05/2009, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31/2009, è stata approvata la Variante Parziale n. 1 "Opere pubbliche" al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i., con l'obiettivo di acquisire la conformità urbanistica ai fini della realizzazione di opere pubbliche previste nella programmazione comunale;
- che in data 1/02/2011, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2011, è stata approvata la Variante Parziale n. 2 "Spazio giovani" al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i., con obiettivo analogo al precedente, con particolare riguardo all'individuazione dell'area di 6.400 mq. ubicata nel centro del paese, ove è prevista la realizzazione di un parco urbano e di interventi di interesse comune da collegarsi con l'esistente oratorio;
- che in data 30/03/2011, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20/2011, è stata approvata la Variante Strutturale "Sottovalle" al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 4, L.R. 56/77 e s.m.i., con l'obiettivo di acquisire la conformità urbanistica inherente la rettifica del confine comunale, aggregando la Frazione "Sottovalle", precedentemente costituente parte del Comune di Gavi, al territorio del Comune di Arquata Scrivia a seguito D.C.R. n. 129-21096 del 5/06/2007 avente a oggetto: "Rettifica di confine tra i Comuni di Gavi e Arquata Scrivia, in Provincia di Alessandria, mediante aggregazione della frazione Sottovalle del Comune di Gavi al Comune di Arquata Scrivia. Articolo 7, Legge Regionale 2 dicembre 1992, n. 51";
- che in data 16/07/2018, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2018, è stata approvata la Variante Parziale n. 3 "Riordino urbanistico" al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i., comportante una serie di modifiche inerenti aspetti normativi e tecnici finalizzati al riordino dello strumento urbanistico generale, secondo precise esigenze di razionalizzazione delle aree residenziali e produttive;
- che in data 31/11/2021, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2021, è stata approvata la Variante Parziale n. 4 al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 7, L.R. 56/77 e s.m.i., comportante una serie di modifiche relative ad aspetti normativi e tecnici, secondo precise esigenze di razionalizzazione dello strumento urbanistico generale, con riferimento in particolare al riordino

delle aree residenziali e agricole, principalmente mediante il ritorno all'uso agricolo di gran parte di aree residenziali;

- che con Deliberazione C.C. n. 29/2022 del 30/09/2022 è stato approvato, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/1977 e s.m.i., il PROGETTO DEFINITIVO della "VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 22-8181 del 11/02/2008 PER ADEGUAMENTO R.I.R., MICROZONAZIONE SISMICA, DELIMITAZIONE FASCE FLUVIALI ED ADEGUAMENTO PAI A SEGUITO EVENTO ALLUVIONALE 2014", di prossima pubblicazione;

Dato Atto che le motivazioni che hanno reso necessaria la progettazione di questa 5° Variante Parziale al vigente Piano Regolatore Generale comunale riguardano esigenze in parte analoghe alle precedenti Varianti n. 1 - 2 - 3 - 4, con particolare riferimento alle più recenti disposizioni legislative nazionali e regionali afferenti la logistica ed alla rinnovata esigenza di valorizzare la vocazione turistica del territorio, anche come conseguenza dell'ampliata offerta di soluzioni ricettive più moderne ed efficienti, di recente introdotte nella normativa regionale, che necessitano di un quantomeno opportuno recepimento;

Atteso che, ai fini di quanto sopra, è possibile procedere con modifiche e integrazioni allo strumento urbanistico generale, questa volta, peraltro, esclusivamente di carattere normativo, mediante aggiornamento ed integrazione di disposizioni già presenti nel PRG, che si riassumono nelle seguenti, come dettagliatamente esplicitato nella relazione illustrativa di progetto:

1) Modifica al CAPO II – ZONE RESIDENZIALI delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC

2) Modifica al CAPO III – AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE – AREE PRODUTTIVE delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC;

Considerato che per le suddette finalità è stato affidato incarico per la redazione della variante parziale, comprensiva di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, allo Studio Tecnico Associato AISA di Basaluzzo (AL) con Determinazione n. 211 (24) del 31/05/2023, da parte del Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente;

Dato atto che:

- le suddette modifiche in variante, esclusivamente di carattere normativo, rivestono finalità d'interesse pubblico e rispondono ad esigenze di aggiornamento dello strumento urbanistico generale;

- la Variante ai sensi dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si configura come Variante Parziale in quanto le modifiche in essa previste, come espressamente riportato nel capitolo "PREMESSA" all'interno della Relazione Illustrativa di progetto, con riferimento al comma 5 dell'art. 17, soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla predetta legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile londa comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;

- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (limite elevato all'8 per cento dall'art. 76bis della L.R. 13/2020, come introdotto dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 7/2022);
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- non vi sono aree interessate dalla Variante Parziale, trattandosi di variante esclusivamente normativa, pertanto non viene prodotta alcuna tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 17;
- non viene intaccata la capacità insediativa residenziale, trattandosi di variante esclusivamente normativa, pertanto non viene prodotto alcun prospetto numerico relativo alla capacità insediativa residenziale e al rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), ai sensi del comma 7 dell'art. 17,
- con Deliberazione C.C. n. 3/2004 in data 17/03/2004 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000 e con Deliberazione C.C. n. 21/2011 in data 30/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio della Frazione Sottovalle con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000;
- per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante è compatibile con i piani sovracomunali approvati;

Visto il progetto preliminare di Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, commi 5 – 6 - 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., redatto dallo Studio Tecnico Associato AISA di Basaluzzo (AL), nella persona dell'Arch. Rosanna Carrea progettista, che si compone degli atti tecnici, datati maggio 2023, presentati al Comune in data 06/06/2023, prot. n. 9024, depositati presso il Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente;

Vista la Legge Regionale 5.12.1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare i commi 5 – 6 - 7 dell'art. 17;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*";

Considerato che, ai sensi della succitata D.G.R., è possibile integrare lo svolgimento della fase di Verifica di Assoggettabilità alla VAS con il procedimento di approvazione della Variante Parziale, secondo lo schema accuratamente descritto al punto j.1. dell'allegato 1 alla predetta deliberazione, che prevede l'adozione della variante da parte del Consiglio Comunale **comprendiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS**, e che pertanto, ad avvenuta pubblicazione per trenta giorni, i predetti documenti saranno trasmessi ai soggetti con competenza ambientale, i quali invieranno i pareri entro i successivi trenta giorni dal ricevimento, e alla Provincia, la quale entro quarantacinque giorni formulerà il proprio parere, anche ai fini della VAS;

Riconosciuta la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Il Presidente dichiara aperta la seduta e invita i presenti ad intervenire.

Assessore Benvenuto illustra la variante spiegando che si rende necessaria per adeguare il Piano Regolatore permettendo agli edifici in zone agricole la trasformazione in area turistica-

ricettiva e nelle aree industriali l'insediamento di attività logistiche che se operanti sul territorio di Arquata, visto il c.d. "Decreto Genova" avrebbero la possibilità di ottenere benefici considerata la vicinanza al porto di Genova.

Interviene il consigliere Dellepiane chiedendo se sono previste delle riqualificazioni energetiche e delle limitazioni al trasporto su gomma al fine di favorire quello ferroviario.

Risponde l'assessore Benvenuto facendo presente che sono previste riqualificazioni energetiche, mentre per il trasporto ferroviario occorre effettuare valutazioni circa la fattibilità.

Relaziona il Sindaco Basso illustrando nel dettaglio l'introduzione dell'opzione per le zone produttive di poter sviluppare attività legate alla logistica specificando che trattasi di mini-logistiche legate anche alla lavorazione delle merci in arrivo al porto di Genova.

Per quanto riguarda l'utilizzo della rotaia specifica che per poter predisporre un investimento interessante per gli operatori è necessario avere un binario libero (banchina) di almeno 750 metri, che Arquata ad oggi non ha.

Il Vice Sindaco Cucinella interviene per ringraziare l'architetto Ubaldeschi per l'attività svolta.

Terminata la discussione e nessuno più chiedendo parola.

Visto il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in vigore;

Visto lo Statuto Comunale ed i Regolamenti comunali applicabili e in vigore;

Visti i Pareri Favorevoli in merito alla Regolarità Tecnica e Contabile del presente atto formulati dai competenti Responsabili dei Servizi interessati a sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che si allegano alla presente delibera a costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Preso atto della seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge: voti favorevoli n. 11, astenuti n./, contrari n./

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente e i riferimenti "per relationem" citati.

2. DI ADOTTARE la Variante Parziale n. 5 al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i., redatta dallo Studio Tecnico Associato AISA di Basaluzzo (AL), nella persona dell'Arch. Rosanna Carrea progettista, costituita dai seguenti elaborati e atti tecnici, datati maggio 2023, presentati al Comune in data 06/06/2023, prot. n. 9024, in formato file .pdf e .p7m su CD e n. 1 copia cartacea:

- **Relazione Illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione**, confezionate in unico fascicolo formato A3,

documento che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato a quest'ultimo e materialmente depositato agli atti del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente ai fini della pubblica consultazione e che, ad avvenuta adozione, sarà depositato in originale presso il suddetto Servizio;

3. DI ADOTTARE inoltre:

- il fascicolo contenente le **Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. attualmente vigente** (aggiornato alla Variante Parziale n. 4) **opportunamente integrate** con le modifiche introdotte dalla presente Variante Parziale n. 5;
- il documento di "**verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS – rapporto ambientale preliminare**";

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati a quest'ultimo e materialmente depositati agli atti del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente ai fini della pubblica consultazione e che, ad avvenuta adozione, saranno depositati in originale presso il suddetto Servizio e altresì trasmessi agli enti competenti ai fini dell'acquisizione dei dovuti pareri;

4. DI DARE ATTO che:

- le suddette modifiche in variante, esclusivamente di carattere normativo, rivestono finalità d'interesse pubblico e rispondono ad esigenze di aggiornamento dello strumento urbanistico generale;
- la Variante ai sensi dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. si configura come Variante Parziale in quanto le modifiche in essa previste, come espressamente riportato nel capitolo "PREMESSA" all'interno della Relazione Illustrativa di progetto, con riferimento al comma 5 dell'art. 17, soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuzioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla predetta legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla predetta legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti (limite elevato all'8 per cento dall'art. 76bis della L.R. 13/2020, come introdotto dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 7/2022);
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- non vi sono aree interessate dalla Variante Parziale, trattandosi di variante esclusivamente normativa, pertanto non viene prodotta alcuna tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti, ai sensi del comma 6 dell'art. 17;
- non viene intaccata la capacità insediativa residenziale, trattandosi di variante esclusivamente normativa, pertanto non viene prodotto alcun prospetto numerico relativo alla capacità insediativa residenziale e al rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), ai sensi del comma 7 dell'art. 17,
- con Deliberazione C.C. n. 3/2004 in data 17/03/2004 è stato approvato il progetto definitivo di classificazione acustica del territorio comunale con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000 e con Deliberazione C.C. n. 21/2011 in data 30/03/2011 è stato approvato il progetto definitivo

di classificazione acustica del territorio della Frazione Sottovalle con formale adeguamento alla L.R. n. 52/2000;

- per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante è compatibile con i piani sovracomunali approvati;
- il procedimento di VAS risulta integrato con il procedimento di approvazione della variante parziale secondo lo schema accuratamente descritto al punto j.1. dell'allegato 1 alla DGR 29 febbraio 2016, n. 25-2977, recante "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).", che prevede **l'adozione della variante da parte del Consiglio Comunale comprensiva del documento tecnico per la fase di verifica VAS.**

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Programmazione Territoriale Urbanistica Ambiente, in quanto Responsabile del Procedimento urbanistico, e al Responsabile del Servizio Territorio e Lavori Pubblici, in quanto responsabile del Procedimento di VAS, gli opportuni e conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza necessari al fine di dare completa attuazione a quanto previsto nella presente delibera;

6. DI DICHIARARE, con separata e conforme votazione, espressa tramite chiamata nominativa da parte del Segretario Comunale alla quale i Consiglieri hanno risposto votando ad alta voce, il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

7. DI PUNTUALIZZARE che avverso il presente provvedimento è ammesso Ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- oppure in alternativa:
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
F.to: BASSO ALBERTO



il Segretario Comunale a scavalco
F.to: Matrone dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 709 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/07/2023 al 01/08/2023, come previsto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 17/07/2023

Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione
F.to: Motto Antonella



Il Segretario Comunale a scavalco
F.to: Matrone dott.ssa Maria

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

SI CERTIFICA

che la retro estesa deliberazione ha efficacia con decorrenza 27/06/2023, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 17/07/2023

Il Segretario Comunale a scavalco
F.to: Matrone dott.ssa Maria



- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 27-giu-2023

Il Segretario Comunale a scavalco
F.to: Matrone dott.ssa Maria



Copia conforme all'originale in carta resa legale libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 642/1972 e s.m.i.)

Arquata Scrivia, lì _____

Il Segretario Comunale

Deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 27/06/2023